


**STATUTO dell'ANOLF PROVINCIALE DI FIRENZE**  
Costituita 09.04.1991

Costituzione, sede, durata, scopi.



**Articolo 1**

Come da verbale dell'Assemblea dei Soci, in data 09.04.1991 è costituita, con sede in Firenze, l'A.N.O.L.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE provinciale, anche identificata con l'acronimo A.N.O.L.F. provinciale. Con verbale del 18.10.2007 l'Assemblea dei Soci provvede alla modifica dello statuto, ai sensi dell'art.10 c/8 del D.L.vo n°460/97 L'Associazione ha sede legale in Firenze, via Carlo del Prete 135.

Essa è un'articolazione dell'A.N.O.L.F. regionale della Toscana, la cui costituzione è avvenuta il 20.01.1997 con atto costitutivo e registrazione dello statuto del 5.02.1997, fasc. n° 13540, rep. n°12613, e dell'A.N.O.L.F. nazionale, costituita il 22 dicembre 1989, con atto notarile, repertorio n° 288584, raccolta n° 19387, registrato presso l'Ufficio del Registro di Latina, n° 136 in data 10.01.1990 e successive modifiche, della quale ne segue i principi e ne attua gli scopi espressi nei relativi statuti.

**Articolo 2**

L'Associazione è promossa dalla CISL, ai principi costitutivi ed alle finalità sociali della quale essa si ispira, assumendoli per sostenere e promuovere l'elevazione sociale dei lavoratori e garantire agli stessi, nel rispetto delle leggi, una migliore condizione di vita.

Pertanto gli Organismi dell'A.N.O.L.F provinciale di Firenze, si raccordano con quelli della CISL, nella reciproca autonomia associativa e statutaria, per individuare strategie e politiche unitarie che consentano, nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dalla CISL, di vedere affermata nella realtà, la solidarietà fra i lavoratori di ogni appartenenza sociale e l'abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose. Il Segretario generale pro-tempore della UST-CISL di Firenze è Presidente onorario dell'A.N.O.L.F. provinciale. Al Presidente onorario non competono diritto di voto e poteri decisionali, ma, nel suo ruolo di garanzia degli indirizzi confederali, gli spettano funzioni propositive e di raccordo per una migliore realizzazione delle comuni finalità statuarie.



### Articolo 3

L'A.N.O.L.F. è una sede permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti partitici.

Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, per lo svolgimento della sua attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Il presente statuto rispetta tutti i vincoli, propri di una organizzazione di volontariato, previsti dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e quelli previsti dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 per il riconoscimento delle ONLUS.

L'Associazione affronta i diversi aspetti dell'immigrazione.

E' specifico intendimento dell'A.N.O.L.F. concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'Associazione vuole concorrere alla soluzione dei grandi problemi relativi al rapporto tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Tutte le attività saranno, quindi, orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

I soci credono fermamente che ogni diversità è ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro

identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone di immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani, e di italiani.

#### Articolo 4

L'Associazione è costituita senza prefissione di termini sulla sua durata. Il potere per l'eventuale scioglimento è demandato all'Assemblea Elettiva nelle forme e nei modi di cui al presente statuto.

#### Articolo 5

L'Associazione si propone di:

- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri a fini sociali e culturali;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;
- organizzare, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- realizzare iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;



- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative ed associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotapes e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne di informazione sulle attività del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statutari.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione può:

- acquistare, scambiare, vendere e distribuire materiali oggetto della sua attività;



stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;

- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono venire erogati da Enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale.


Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari.

L'Associazione, in particolare, intende operare con lo spirito e con le finalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di volontariato e dalle decisioni assunte a livello europeo, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto da dette normative.

#### Articolo 6

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni necessarie o utili allo svolgimento delle attività, dare adesione ad altri Enti od Organismi morali, culturali e sociali, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare - con l'esempio vissuto nei rapporti tra associati e in quelli tra essi e gli altri cittadini - i principi della convivenza democratica ed i legami della solidarietà.



## Soci

### Articolo 7

Possono aderire all'A.N.O.L.F. tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che facciano domanda di ammissione all'ANOLF provinciale di Firenze, sede di lavoro o di residenza, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, entro 60 giorni dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo dell'ANOLF provinciale in un'unica istanza inappellabile. In assenza di un provvedimento di diniego, entro il termine predetto, la domanda di adesione si intende comunque accettata.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, di cui al successivo articolo 9.

I soci hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'Associazione che ne attesta l'adesione.

Eventuali intese di confluenza nell'A.N.O.L.F. di altre associazioni di immigrati richiedono, comunque, l'adesione personale dei singoli immigrati all'A.N.O.L.F., secondo le procedure di cui al comma precedenti.

Il numero dei soci è illimitato.

### Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'A.N.O.L.F. nazionale per ciascun anno solare, salvo eventuale quota aggiuntiva deliberata dal Consiglio Direttivo provinciale, che ne darà comunicazione alla Presidenza dell'ANOLF nazionale e alla Presidenza dell'A.N.O.L.F. regionale.

Tutti i soci hanno diritto ad eleggere e ad essere eletti negli organi statutari, oltre che a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, alla cui elaborazione essi possono concorrere.



## Articolo 9

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo provinciale previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, all'interessato.


Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'A.N.O.L.F. regionale entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti regionale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti dell'A.N.O.L.F. nazionale.

Nei casi di inerzia del Consiglio Direttivo provinciale possono intervenire, con le stesse procedure, il Consiglio Direttivo dell'A.N.O.L.F. regionale o il Comitato di Presidenza dell'A.N.O.L.F. nazionale.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 15 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'A.N.O.L.F. provinciale.

## Articolo 10

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.



## Articolo 11

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'A.N.O.L.F. provinciale. Nei casi di inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'A.N.O.L.F. regionale o dalla Presidenza dell'A.N.O.L.F. nazionale.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Garanti regionale entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

Nel caso in cui il socio sospeso venga condannato con sentenza definitiva, lo stesso verrà considerato automaticamente decaduto ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

## Articolo 12

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.


soci onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto alle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

## Patrimonio sociale

### Articolo 13

Il patrimonio dell'A.N.O.L.F. è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti, da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.





I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere di interessi.

#### Articolo 14

L'A.N.O.L.F. risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Co-Presidente munito della delega di cui all'art. 26, comma 2.

Eventuali controlli ed ispezioni, predisposti dalla Presidenza dell'A.N.O.L.F. nazionale, così come interventi finanziari dell'ANOLF nazionale costituiscono normale attività di assistenza e non implicano, come tali, assunzione alcuna di corresponsabilità.

#### Esercizio sociale - bilancio

#### Articolo 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio è redatto, previo esatto inventario, dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio sindacale.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF Provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente, mentre quello preventivo va approvato entro il 31 gennaio.

#### Articolo 16

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Organi sociali

### Articolo 17

Costituiscono gli organi sociali dell'A.N.O.L.F.:

- l'Assemblea Elettiva;
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Collegio sindacale.

### Assemblea Elettiva

#### Articolo 18

All'Assemblea Elettiva possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea Elettiva è il principale organo deliberante dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni per fissare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione, in raccordo con gli indirizzi emanati dall'A.N.O.L.F. nazionale e dall'A.N.O.L.F. regionale, ed eleggere i componenti, secondo le norme del presente statuto.

Le competenze dell'Assemblea Elettiva:

- l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto;

- la fissazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

- la nomina e la revoca dei componenti del Collegio sindacale.

L'Assemblea Elettiva provvederà, inoltre, ad eleggere i delegati all'Assemblea Elettiva dell'A.N.O.L.F. regionale e all'Assemblea Elettiva

dell'ANOLF nazionale, secondo quanto indicato nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.N.O.L.F. nazionale.

I delegati, come tutti i soci, devono essere in regola con il versamento delle quote sociali.

In caso di impedimento ciascun delegato può essere rappresentato da un altro delegato mediante delega scritta. Ciascun delegato può essere destinatario di una sola delega.

L'Assemblea Elettiva può essere convocata anche in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei soci. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

E' di competenza dell'Assemblea Elettiva straordinaria:

- l'esame e la decisione sui punti che hanno formato oggetto della richiesta di convocazione;
- la decisione sullo scioglimento dell'Associazione provinciale di Firenze e sulla nomina e la definizione dei poteri dei liquidatori. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria una maggioranza dei 3/4 dei soci.

#### Articolo 19

L'Assemblea Elettiva è convocata, con almeno un mese di anticipo, dal Consiglio Direttivo.

Alla stessa possono partecipare, con solo diritto di parola, a meno che non siano delegati, i componenti uscenti e quelli di diritto subentranti di diritto del Consiglio Direttivo provinciale.

#### L'assemblea dei Soci

#### Articolo 20

L'Assemblea dei Soci è l'organo che si riunisce almeno una volta l'anno per:

- l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, con le modalità di cui all'articolo 15;

fare il punto sull'attuazione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea elettiva e prendere le decisioni conseguenti;

- definire le politiche di proselitismo, con l'indicazione dell'eventuale quota annuale aggiuntiva per i soci;
- approvare il regolamento di attuazione dello statuto.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso recepibile dai soci stessi, con almeno 20 giorni di anticipo.

L'Assemblea dei soci è chiamata anche a ricostituire il Consiglio Direttivo nei casi in cui non sia più in grado di funzionare o sia stato sciolto. In tali casi l'Assemblea dei soci è convocata da uno dei Co-Presidenti o dal Commissario, nominato dal Comitato di Presidenza dell'ANOLF nazionale.

### Consiglio Direttivo

#### Articolo 21

Il Consiglio Direttivo rispettando le linee disposte, l'organo deliberante dell'Associazione, di cui definisce le iniziative e le modalità di attuazione delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea elettiva e dall'assemblea dei soci. Esso si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- l'elezione, al proprio interno, della Presidenza, stabilendo anche le funzioni e le responsabilità, di cui all'art. 26, comma 2;
- la cooptazione, decisa con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, di nuovi componenti nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo dei membri eletti;
- l'elezione della responsabile del Coordinamento donne immigrate dell'A.N.O.L.F., che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo stesso, nonché la definizione della composizione e delle modalità operative del Coordinamento stesso;
- l'elezione, tra i sindaci, del Presidente del Collegio sindacale;

- la ricostituzione, nella completezza dei componenti, del Collegio sindacale, nel caso di dimissioni o impedimento definitivo dei membri eletti;
- la designazione dei rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- la convocazione, in via ordinaria o straordinaria, dell'Assemblea Elettiva, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- la convocazione dell'Assemblea dei soci, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- la definizione delle proposte di modifica allo statuto da presentare all'Assemblea Elettiva;
- la modifica di norme statutarie imposta da sopravvenute disposizioni di legge;
- la decisione di istituire Sezioni territoriali dell'Associazione, che prevedono solo la figura del responsabile e non costituiscono istanza elettorale;
- la decisione di delegare alcune attribuzioni alla Presidenza, fissando i limiti della delega stessa;
- l'istituzione, su proposta della Presidenza, di Comitati tecnici, stabilendone composizione, anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- i provvedimenti di decadenza dei soci, di cui all'art. 9.

## Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai componenti eletti dall'Assemblea Elettiva nel numero da essa stabilito, che deve essere, comunque, superiore alla somma dei consiglieri membri di diritto;
- dai seguenti componenti di diritto:

- la responsabile del Coordinamento donne Immigrate;
- i responsabili delle eventuali Sezioni territoriali.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono compensi per l'incarico nell'organo.

### Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è convocato, con almeno 10 giorni di anticipo, dalla Presidenza, che ne fissa ordine del giorno e sede di svolgimento.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti e, in tal caso, la Presidenza è tenuta alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta.

In via eccezionale o per motivi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con soli 3 giorni di anticipo.

### Articolo 24

All'inizio di ogni seduta, su proposta della Presidenza, si eleggono presidente e segretario, il quale ultimo può essere anche estraneo al Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa previsione statutaria, sono prese a maggioranza semplice.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

A parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta, salvo nel caso di votazione palese, nel quale prevale il voto del Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a 3 sedute consecutive è considerato decaduto.

## Presidenza

### Articolo 25

La Presidenza rappresenta l'Associazione all'esterno e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, curandone anche il coordinamento politico ed organizzativo.

La Presidenza, tra l'altro:

- predispone la relazione per l'Assemblea Elettiva;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, che sottopone al parere del Collegio sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;
- convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 21;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- decide la sospensione cautelativa dei soci, nei casi e con le modalità previste nell'art. 11.

### Articolo 26

La Presidenza è composta da due Co-Presidenti ed, eventualmente, da uno o più Vice-Presidenti, eletti in successive e separate votazioni dal Consiglio Direttivo.

Uno dei Co-Presidenti, indicato al momento della sua elezione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Entrambi i Co-Presidenti hanno la titolarità del conto bancario, anche a firma disgiunta su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Co-Presidente con firma e rappresentanza legale, la firma e la rappresentanza legale vengono affidate all'altro Co-Presidente o, in successione, al Vice-Presidente più anziano.

## Collegio sindacale

### Articolo 27

Il Collegio sindacale provvede al controllo amministrativo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- c) esprimere il parere sui bilanci preventivi e consuntivi.

### Articolo 28

Il Collegio sindacale si compone di tre membri eletti dall'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva all'Assemblea Elettiva, elegge tra i sindaci il Presidente del Collegio.

I sindaci hanno diritto di partecipare, con solo diritto di parola, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I sindaci durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra i non soci.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti, né di Collegi sindacali di altre strutture dell'A.N.O.L.F.



## Articolo 29

I sindaci hanno tutti i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

I sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni del Collegio sindacale decadono dall'ufficio.

## Norme generali

### Articolo 30

Le modifiche al presente statuto - salvo quelle determinate da sopravvenute disposizioni di legge, come previsto dall'art. 21, comma 2 - possono essere proposte su richiesta scritta:

- a) del 30% dei soci;
- b) della maggioranza dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'A.N.O.L.F. provinciale nella riunione in cui procede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva, nomina una commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo, convocato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Elettiva, proporrà alla stessa Assemblea le modifiche che avranno ricevuto l'assenso dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea Elettiva si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei voti. Per eventuali modifiche dell'articolo 1 si richiede la maggioranza dei 4/5 dei voti.

### Articolo 31

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Direttivo esclusivamente con la seguente procedura.

Il Consiglio Direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

### Articolo 32

Delle procedure di approvazione dello statuto e del regolamento, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla Presidenza dell'A.N.O.L.F. nazionale e alla Presidenza dell'A.N.O.L.F. regionale. Uguale comunicazione viene data alla Segreteria dell'UST-CISL.

### Articolo 33

L'elezione degli organi dirigenti ed esecutivi a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.

Tutti gli incarichi ricoperti negli organi dell'Associazione non danno diritto di per sé stessi ad alcuna remunerazione, compenso od onorario.

I soci ed i componenti degli organi sociali potranno fruire del rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni o per attività svolte per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. } 87

### Articolo 34

Il "logo" e la denominazione ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

### Norma transitoria

### Articolo 35

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dell'A.N.O.L.F. provinciale ai sensi dello statuto ancora in vigore e, nelle more della convocazione della prima

Assemblea Elettiva, le competenze - previste dal presente statuto - dell'Assemblea Elettiva stessa (art. 18), dell'Assemblea dei soci (art. 20) del Consiglio Direttivo (art. 21), della Presidenza (art. 25) e del Collegio sindacale (art. 27) sono assunte dai corrispondenti organi previsti dallo statuto già in vigore.

## Disposizioni finali

### Articolo 36

L'Associazione può essere sciolta unicamente da un'Assemblea Elettiva straordinaria, convocata appositamente, e con la maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

L'Assemblea, che dichiara lo scioglimento dell'Associazione, deve provvedere alla nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale sarà devoluto all'ANOLF regionale o ad associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'A.N.O.L.F..

### Articolo 37

Per tutto quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni dello statuto dell'A.N.O.L.F. nazionale e dello statuto dell'A.N.O.L.F. regionale, nonché alle vigenti disposizioni di legge sulle associazioni di natura privatistica.


AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRO A FIRENZE S

28 MAR. 2008

al N° 1953 Serie #

Versati € ATTO ESSENTE



P. IL DIRETTORE

Eduardo Vezzi

ANNA VIGNAGHI